

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA



Rep. n. 174

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di pulizia degli Uffici Comunali (Delegazione Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Locali Uffici Comando Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio). Periodo anni 2 (due).

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 09 (nove) del mese di agosto presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) l'Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796), nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile dei Settori 5 e 6; giusta delega prot. n. 39098 del 09 agosto 2018, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il Sig. Marino Bettin (codice fiscale BTT MRN 63P05 G565I), nato a Pianiga (VE), il 05 settembre 1963, domiciliato in Vigonza (PD), alla via Don Lorenzo Milani, n. 7, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'impresa "B.A.M.R. s.r.l.", con sede in Pionca di Vigonza (PD), via A. Volta, n. 23/A (Partita IVA



03024070272), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova (PD), in data 05 febbraio 2007, con il numero R.E.A 360336, in forza della Procura Speciale, rep. n. 122288, del 30 luglio 2018, autenticata nella firma dal dott. Michele Giardina, Notaio in Vigonza (PD), iscritto al Collegio Notarile di Padova (PD), che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:



- che con determinazione dirigenziale n. 1313 del 22 dicembre 2015, è stata impegnata la spesa complessiva e sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara ed il quadro economico relativi all'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali: Delegazione di Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Locali Uffici Comando Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio;

- che con la stessa determinazione n. 1313 del 22 dicembre 2015, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio anzidetto mediante asta elettronica – MEPA, con aggiudicazione in favore della ditta che avesse offerto il prezzo più basso, da determinare mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- che l'importo complessivo dell'appalto, è di €. 222.208,11 (euro duecentoventiduemiladuecentotto/11), IVA ed oneri non soggetti a ribasso

compresi, di cui €. 35.713,29 (euro trentacinquemilasettecentotredici/29) costituisce il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

- che, esperita la procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 627 del 06 giugno 2016, il servizio di che trattasi, è stato aggiudicato alla ditta B.A.M.R. s.r.l. - Impresa di pulizie civili industriali e servizi vari, prima classificata, in quanto ha prodotto giustificazioni esaustive e sufficienti a dimostrare la congruità dei costi dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara;
- che l'importo di aggiudicazione, è di complessivi €. 178.637,89 (euro centosettantottomilaseicentotrentasette/89) IVA di legge compresa;
- che alla spesa prevista per l'esecuzione del servizio, si farà fronte secondo le modalità riportate nella più volte citata determinazione dirigenziale n. 1313 del 22 dicembre 2015;
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che in data 19 aprile 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Padova, comunicava che, a carico dell'impresa B.A.M.R. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- che in data 19 luglio 2016, con lettera inviata a mezzo p.e.c., l'Ufficio competente, ha comunicato alla Società B.A.M.R., l'aggiudicazione definitiva del servizio, autorizzandone l'avvio dal 01 agosto 2016;
- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con nota prot.



INAIL n. 11483269, regolare certificato DURC, con scadenza 24 agosto 2018, agli atti prot. n. 35611 del 18 luglio 2018;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'appalto, ad esso allegato sotto la lettera "B", in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.


In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante dell'impresa B.A.M.R. s.r.l., sig. Giuseppe Corvino, nato a Padova (PD), il 17 gennaio 1995 e residente a Vigodarzere (PD), ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex

dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. M.', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTÀ DI VIBO VALENTIA' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, il servizio di pulizia degli Uffici Comunali (Delegazione Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Locali Comando Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio).

ARTICOLO 5: Durata dell'appalto.

L'appalto ha la durata di anni 2 (due), con decorrenza 01 agosto 2016; giusta comunicazione trasmessa all'Appaltatore, a mezzo p.e.c., in data 19 luglio 2016, prot. n. 34069.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per l'intera durata del servizio, ammonta a complessivi €. 178.637,89 (euro centosettantottomila seicentotrentasette/89), IVA di legge compresa.

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.- A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 6518924244 assegnato all'intervento.

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, sono i seguenti:

CENTROMARCA BANCA Credito Cooperativo di Treviso e Venezia –
Filiale di Pianiga (VE) -

Codice IBAN: IT 59 Q 08749 36230 04400000 1087

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il sig. Giuseppe Corvino, nato a Padova (PD), il 17 gennaio 1995, residente a Vigodarzere (PD), alla via Gianni Rodari, n. 21, (codice fiscale CRV GPP 95A17 G224T). Giusta dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'impresa, in data 13 marzo 2018.

ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni e alle modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto in formato digitale, e secondo le determinazioni dirigenziali n. 1313 del 22 dicembre 2015 e n. 627 del 06 giugno 2016.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Corvino'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'DI VIBO VALENTIA' around the top edge and 'C.A.' at the bottom. In the center of the stamp is a map of the region of Calabria, Italy, with a star indicating the location of Vibo Valentia.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica

Amministrazione;

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.


L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017, presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a



seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 17.863,79 (euro diciassette milaottocentosessantatre/79), a mezzo polizza fidejussoria n. 2135785, rilasciata in Padova, in data 27 luglio 2016 dalla compagnia di Assicurazioni "Cofance" – Agenzia Generale Pro Credit s.r.l., con relativa quietanza integrativa dell'importo di €. 22.220,00 (euro ventiduemila duecentoventi/00), rilasciata dalla stessa compagnia assicurativa, in data 19 ottobre 2016.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze

contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.


ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa RCT/RCO n. 50 19422XQ Codice Cliente: 42607573, per un massimale di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), emessa dalla compagnia SARA Assicurazioni S.p.A., dalla quale risulta una copertura assicurativa contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.



A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e,

segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa, sita in Vigonza (PD), via A. Volta, n. 23/A - tel. 049/8005979 - pec: bamr@tecnopec.it -

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 20: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 21: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

The image shows a handwritten signature in black ink, written vertically. To the right of the signature is an official circular stamp. The stamp contains the text 'VALENTIA' at the top, 'CITTA.' at the bottom, and a central emblem. The stamp is partially obscured by the signature.

Si precisa che il Bando di gara n.2/2016 relativo all'affidamento del servizio in oggetto, è stato pubblicato in data antecedente alla pubblicazione del D.Lgs n.50/2016, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 20.04.2016.

Per l'esecuzione del servizio, si terrà conto della nuova normativa, fermo restando la prerogativa contrattuale prevista dal precedente D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 22: Registrazione.


Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.



Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: Arch. Claudio Sergio Decembrini



- PER LA SOCIETA': Sig. Marino Bettin, nella qualità



- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

Adeuna Meris Stella Teti



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7



La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva




espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C.P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.


Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: Arch. Claudio Sergio Decembrini



- PER LA SOCIETA': Sig. Marino Bettin, nella qualità



- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

